



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo  
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 30.12.2020.

### Oggetto: **Addizionali Regionali e Comunali - Conguagli**

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative sulla gestione delle addizionali regionali e comunali in occasione del conguaglio di fine anno.

#### Addizionali regionali

All'aliquota base dell'1,23% stabilita a livello nazionale dovranno sommarsi le addizionali aggiuntive decise dalle singole regioni entro il limite di 2,1 punti percentuali, nonché, per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF può **raggiungere il limite di 3,63 punti percentuali**.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno l'obbligo di inviare al MEF, ai fini della pubblicazione sul relativo sito internet, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale stessa individuati con decreto del ministero dell'Economia e Finanze.

Resta fermo l'obbligo, per le Regioni, di variare l'aliquota dell'addizionale regionale, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce (con la possibilità, per le stesse Regioni, di deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale).

L'addizionale regionale all'IRPEF deve essere versata alla regione in cui il contribuente ha la residenza al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Alla luce delle nuove modalità di diffusione delle aliquote delle addizionali regionali riteniamo sia più funzionale un indirizzamento al sito del MEF con il seguente link: <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-regionale-allirpef/aliquote-applicabili/> (ricerca per singola regione).

In questa sezione del sito è possibile, cliccando su ciascuna regione, reperire la "tabella" contenente, per l'anno 2019, le aliquote deliberate, le eventuali disposizioni particolari e le norme di riferimento.

#### Addizionali comunali

In base alle previsioni della legge finanziaria 2007, le addizionali comunali in conguaglio 2019 devono essere determinate con riferimento al Comune di residenza del lavoratore al 1.1.2019.

Per eventuali verifiche, abbiamo ritenuto più pratico e funzionale un indirizzamento al sito del ministero delle Finanze. Per individuare le nuove misure delle addizionali comunali è necessario seguire il seguente percorso, presente nel sito [www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/aliquote-applicabili](http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/aliquote-applicabili) (ricerca per singolo comune o per area geografica).

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA